



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

**Considerato che la Prefettura di Ascoli Piceno**, in relazione al perdurante straordinario afflusso di cittadini stranieri che interessa l'intero territorio nazionale ed in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione in materia di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, al fine di fornire una risposta adeguata, **intende avviare una procedura urgente che consenta di allargare la rete provinciale di accoglienza temporanea riservata ai richiedenti la protezione internazionale, dato che i posti offerti ed aggiudicati (n.134), a seguito dell'esperimento dell'ultima procedura di gara e conseguente stipula dell'accordo quadro, sono nettamente inferiori ai 300 nell'occasione richiesti e a tutt'oggi necessari per fronteggiare gli eventuali nuovi arrivi nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno.**

**Vista la circolare n. 16551 del 10 marzo 2023 avente ad oggetto: "Centri di accoglienza per migranti. Procedure di scelta del contraente in caso di arrivi consistenti e ravvicinati. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato".**

**Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 984 del 16 aprile 2023.**

**Viste le circolari n.4167 del 21 aprile 2023 e n.4440 del 28 aprile 2023 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione emanate in ottemperanza dell'ordinanza sopracitata.**

**Preso atto** che gli enti gestori hanno sovente manifestato la difficoltà di reperire sul mercato, ad un canone congruo, ulteriori immobili e/o strutture, che consentissero loro di corrispondere alle reiterate successive richieste di accoglienza migranti, avanzate dalla Prefettura in via negoziale, a trattativa diretta, anche in occasione dell'emergenze ucraini ed afgani.

**Ritenuto opportuno** avviare sul territorio una ricognizione, con il coinvolgimento dei Comuni, degli Enti pubblici e del cd. Terzo settore, finalizzata ad individuare immobili demaniali pubblici, anche di E.r.p. (edilizia residenziale pubblica), attualmente inutilizzati,



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

che possano essere messi a disposizione della Prefettura medesima per il soddisfacimento, pur in via temporanea, delle finalità sociali insite nell'attività di prima accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.

**Visto che** alla suddetta ricognizione della Prefettura hanno fornito un positivo riscontro sia alcuni comuni sia l'Erap della Regione Marche – presidio di Ascoli Piceno, che hanno offerto rispettivamente la disponibilità di immobili comunali e di alloggi di E.r.p., in via temporanea, perdurando l'attuale condizione di mancato utilizzo.

**Visti gli** accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii. sottoscritti tra la Prefettura e gli Enti pubblici predetti, che consentono di utilizzare, in via temporanea, per le finalità sociali, sopra richiamate, alcune strutture ed alloggi di edilizia residenziale popolare variamente ubicati in Provincia.

**Tutto ciò premesso,**

### **SI DELIBERA:**

è avviata la seguente procedura per la raccolta di manifestazioni d'interesse all'affidamento temporaneo dei servizi di gestione di centri di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale, nelle unità abitative e/o strutture immobiliari, individuate dalla Prefettura e via via segnalate agli Enti gestori disponibili, per la stipula del relativo contratto di locazione con il soggetto pubblico proprietario.

### **1) OGGETTO E IMPORTO**

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale, costituiti da singole unità abitative o strutture ad uso abitativo, aventi capacità ricettiva massima **di 30 posti**, con organizzazione dei servizi in rete, secondo condizioni e modalità descritte nel Capitolato e nei relativi allegati.



# Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

## Servizio contabilità e gestione finanziaria

### I prezzi sono:

| n. | Descrizione  | CPV | Prezzo a base di gara             |
|----|--|-----|-----------------------------------|
| 1  | Servizio di gestione di singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente |     | € 25,42 <i>pro capite pro die</i> |
| 2  | Fornitura del Kit (ad esclusione della scheda telefonica)                            |     | € 300,00 <i>per singolo kit</i>   |

Inoltre sono aggiunti € 2,50 per la fornitura del Pocket money- procapite pro die e il rimborso della tessera telefonica di € 5,00 per un turn over nel corso di 2 anni pari a 4.

**I suddetti prezzi a base di gara sono al netto di Iva, se dovuta.**

**Nel caso in cui non si registri, nel centro, la presenza di minori sino a 30 mesi nel periodo di riferimento della fattura, il prezzo pro capite pro die praticato all'appaltatore all'atto del pagamento delle presenze sarà decurtato della componente relativa al costo dei pannolini. (0,15 giornaliero)**

### 2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.

Gli operatori economici di cui all'art. 3, lett. p) del Codice ivi compresi gli enti del Terzo Settore che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza ed assistenza alla persona, oggetto della presente manifestazione di interesse, possono partecipare in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Sono ammessi alla manifestazione di interesse gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le **aggregazioni tra operatori economici aderenti al contratto di rete** (nel prosieguo, aggregazione di rete) di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di rete.



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:**

#### **A) Requisiti di ordine generale:**

Possono presentare offerte i soggetti di cui al punto 2., sia singolarmente che temporaneamente raggruppati, ai sensi della vigente normativa, purché:

- non si trovino in alcuna delle situazioni preclusive alla partecipazione alle procedure di affidamento ed alla stipula dei relativi contratti contemplate dall'art. 80 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50
- non abbiano subito un provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- siano iscritti, per attività corrispondenti ai servizi da rendere, in relazione all'oggetto dell'Appalto da affidare con la presente procedura, presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente ovvero siano iscritti negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica.

#### **B) Requisiti di idoneità professionale**

- a) Per le imprese: iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Per le cooperative: iscrizione** all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente manifestazione di interesse.
- c) Per le cooperative sociali ex l. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione** all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente manifestazione di interesse



# Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

## Servizio contabilità e gestione finanziaria

- d) **Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione** in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente manifestazione di interesse.
- e) **Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione** in uno degli registri previsti dalla l. 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente manifestazione di interesse.
- f) **Per gli altri soggetti senza scopo di lucro:** compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto della presente manifestazione di interesse.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. [

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Gli ulteriori documenti non in possesso di pubbliche amministrazioni saranno forniti dal concorrente.

### C) Requisiti di capacità economica e finanziaria

**A) Nessun fatturato minimo richiesto;**

**B) Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una **copertura assicurativa** per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte dall'operatore economico, nonché verso i dipendenti, ove l'operatore economico ne abbia, per un massimale non inferiore al 50% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara *pro capite pro die* (art. 3, tabella 1, n. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti e per il periodo dal 01.07.2023 al 31/12/2023 (gg.184).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

### D) Requisiti di capacità tecnica e professionale

**A) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un elenco di servizi analoghi all'oggetto della presente manifestazione di interesse di valore almeno pari al 30% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara *pro capite pro die* (art. 3, tabella 1, n. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti, per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/ prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

### **Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, GEIE**

Gli operatori economici che partecipano con le modalità di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di **idoneità professionale di cui al punto B-A** (iscrizione Registro delle imprese e/o altri Registri/Albi) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e dal GEIE, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta.

Il requisito relativo alla **copertura assicurativa** di cui al punto C-B deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei **servizi analoghi** di cui al precedente punto D-A- deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

### **Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al deve essere posseduto dal consorzio.

Le consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso del requisito n relazione alla natura e all'attività svolta dalle medesime.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti secondo quanto indicato dall'art. 47 del Codice.

### **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (cfr. art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali né per quelli di idoneità professionale.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore all'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.

Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### **SUBAPPALTO .**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

### **4. CRITERIO DI AFFIDAMENTO:**

Essendo una manifestazione di interesse con scadenza 22 giugno 2023, si accetteranno tutti i potenziali offerenti dei servizi come indicati nell'allegato capitolato, fino al raggiungimento dei posti massimi richiesti pari a **n. 30**.

Questa Prefettura procederà ad una attribuzione dei posti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle candidature. La Prefettura si riserva di non procedere, motivatamente, alla sottoscrizione della convenzione. L'offerente è vincolato alla propria offerta per l'intera durata del servizio di accoglienza derivate dall'espletamento della procedura e, comunque, fino all'espletamento delle ulteriori procedure, le cui modalità, per l'anno 2024, saranno rese note dal Ministero dell'Interno.

### **5. MODALITA' PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

*Piazza Simonetti, 36 - 63100 Ascoli Piceno  
tel. (039) 07362911 - fax (039) 0736291666  
www.prefettura.it/ascolipiceno - protocollo.prefap@pec.interno.it*



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

Per poter manifestare il proprio interesse all'iniziativa avviata, gli operatori economici interessati dovranno utilizzare L'allegato 1\_, compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dalla copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. Il predetto modello, compilato dovrà essere trasmesso, esclusivamente, per via PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica di questa Prefettura: [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it).

### **B) Requisiti di idoneità professionale**

- g) Per le imprese: iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- h) Per le cooperative: iscrizione** all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente manifestazione di interesse.
- i) Per le cooperative sociali ex l. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione** all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente manifestazione di interesse
- j) Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione** in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente manifestazione di interesse.
- k) Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione** in uno degli registri previsti dalla l. 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente manifestazione di interesse.
- l) Per gli altri soggetti senza scopo di lucro:** compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto della presente manifestazione di interesse.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Gli ulteriori documenti non in possesso di pubbliche amministrazioni saranno forniti dal concorrente.

### **C) Requisiti di capacità economica e finanziaria**

#### ***A\_ Nessun fatturato minimo richiesto;***

Piazza Simonetti, 36 - 63100 Ascoli Piceno  
tel. (039) 07362911 - fax (039) 0736291666  
[www.prefettura.it/ascolipiceno](http://www.prefettura.it/ascolipiceno) - [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it)



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

- C) Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una **copertura assicurativa** per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte dall'operatore economico, nonché verso i dipendenti, ove l'operatore economico ne abbia, per un massimale non inferiore al 50% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara *pro capite pro die* (art. 3, tabella 1, n. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti e per il periodo dal 01.04.2022 al 31/12/2023 (gg.640).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

### **E) Requisiti di capacità tecnica e professionale**

#### **A) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un elenco di servizi analoghi all'oggetto della presente manifestazione di interesse di valore almeno pari al 30% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara *pro capite pro die* (art. 3, tabella 1, n. 1), moltiplicato per il numero dei posti offerti, per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/ prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

### **Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, GEIE**

Gli operatori economici che partecipano con le modalità di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

I requisiti di **idoneità professionale di cui al punto B-A** (iscrizione Registro delle imprese e/o altri Registri/Albi) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e dal GEIE, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta.

Il requisito relativo alla **copertura assicurativa** di cui al punto **0 lett. 0** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- c) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- d) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei **servizi analoghi** di cui al precedente punto D-A- deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

### **Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al deve essere posseduto dal consorzio.

Le consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso del requisito n relazione alla natura e all'attività svolta dalle medesime.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti secondo quanto indicato dall'art. 47 del Codice.

### **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (cfr. art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice) di cui ai punti 0 e D) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali né per quelli di idoneità professionale.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria.



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore all'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.

Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### **SUBAPPALTO .**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.



# *Prefettura di Ascoli Piceno*

Ufficio Territoriale del Governo

## *Servizio contabilità e gestione finanziaria*

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/ prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

### **6. ESAME DELLE RICHIESTE**

Le manifestazioni di interesse, verranno esaminate da questa Prefettura per verificare la loro validità ed il possesso dei requisiti per la partecipazione all'iniziativa ed esperiti i dovuti controlli, si procederà alla stipula di una convenzione, se ritenuta necessaria in base agli arrivi/sbarchi dei richiedenti la protezione internazionale ed assegnati sul territorio della provincia di Ascoli Piceno.

E' possibile la presentazione delle istanze fino al 22 giugno 2023.

IL VICE PREFETTO VICARIO  
Tufariello